

Articolo 21 - Disposizioni generali

(rif.: Piano di emergenza - D.Lgs. n. 81/2008 – D.M. 10-03-1998)

Il Piano di emergenza, redatto dal R.S.P.P., è l'insieme coordinato delle azioni e dei comportamenti che devono essere seguiti in caso di eventi improvvisi e non prevedibili, che comportino potenziale o reale pericolo per la salute e l'incolumità delle persone.

Il Piano di emergenza costituisce un fondamentale documento in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; deve essere aggiornato in rapporto alle reali condizioni operative del contesto interessato, apportando tempestivamente tutte quelle modifiche e/ integrazioni che si rendono necessarie a seguito di innovazioni organizzative, strutturali e impiantistiche, allo scopo di mantenere e migliorare lo standard di sicurezza offerto dal Piano stesso.

Il Piano di emergenza deve essere sottoposto a revisione obbligatoriamente ogni qualvolta si verificano avvicendamenti o trasferimenti di dipendenti menzionati come figure attive nel documento, nonché in occasione del rinnovamento del personale di supporto (supplenti, assistenti ai disabili, ...).

Il Piano è esaminato ogni anno, in occasione della riunione annuale prevista in base all'articolo 35 del D. Lgs. 81/08; deve essere consultato da chiunque abbia interesse alla attuazione dello stesso e deve essere a disposizione per visite ispettive e verifiche degli organi di controllo e di vigilanza.

Il Piano di emergenza individua le predisposizioni organizzative e tutte le operazioni da compiere in caso di un evento improvviso che esula dalla gestione ordinaria della struttura e rappresenta un pericolo potenziale e in atto, che potrebbe richiedere l'immediato e sollecito sfollamento del presidio o di una parte dello stesso.

Non si identifica con il "Piano di evacuazione", pur includendolo, in quanto molte situazioni di emergenza possono e devono essere gestite come situazioni di pre-allarme o di crisi locale, evitando non soltanto la loro propagazione a strutture adiacenti, ma anche il ricorso indiscriminato all'abbandono della struttura che potrebbe causare danni maggiori dell'evento che ha innescato la situazione di emergenza.

Sarà compito di tutti gli operatori scolastici rilevare pericoli e segnalarli tempestivamente al Dirigente Scolastico attivando, nel contempo, i seguenti provvedimenti:

1. informazione agli alunni e al docente preposto alla sicurezza;
2. evitare soste ed attività in stretta prossimità delle fonti di pericolo;
3. protezione provvisoria delle fonti di pericolo.